

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **425/1996** (ECLI:IT:COST:1996:425)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **11/12/1996**; Decisione del **12/12/1996**

Deposito del **27/12/1996**; Pubblicazione in G. U. **08/01/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23000**

Atti decisi:

N. 425

## ORDINANZA 12-27 DICEMBRE 1996

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente:, dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1995 dalla Corte di appello di Cagliari nel procedimento penale a carico di Altea Corrado, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice penale nella parte in cui prevede la pena minima di sei mesi di reclusione;

che a tal proposito il giudice a quo, nel richiamare i principi posti a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, rileva come il minimo edittale previsto dalla norma oggetto di impugnativa non risulti più adeguato alle mutate concezioni del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, sicché, pur se idoneo a tutelare il principio di autorità, non consente di proporzionare la sanzione ai fatti di minima gravità;

che pertanto risulterebbe nella specie compromesso il principio di uguaglianza, avuto riguardo al diverso trattamento sanzionatorio previsto per i reati di percosse o di partecipazione a rissa, ove non è sancito alcun minimo edittale, e di riflesso violato anche il precetto sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la maggiore e non giustificata severità imposta dalla legge può "influire negativamente sul principio costituzionale di rieducazione del condannato, scopo principale del legislatore penale";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che nessuna delle considerazioni svolte in tema di oltraggio nella sentenza n. 341 del 1994 può ritenersi pertinente alla fattispecie oggetto di impugnativa, giacché, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire anche di recente (Cass., Sez. VI, 19 settembre 1996, n. 1178), a differenza di quanto si verifica nel delitto di oltraggio, nel reato di resistenza non viene in preminente considerazione il diritto personale del cittadino investito di pubblica funzione al rispetto della propria dignità e libertà privata, bensì il diritto-dovere della stessa pubblica amministrazione di non subire intralci nell'assolvimento dei suoi compiti, sicché il maggior livello della sanzione minima non è rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggior offesa arrecata alla pubblica amministrazione da una condotta volta ad impedire con violenza o minaccia l'attuazione della sua volontà;

che d'altra parte, e come questa Corte ha avuto modo di evidenziare in riferimento alla analoga fattispecie prevista dall'art. 336 cod.pen., ove venisse accolto il petitum inteso a caducare il minimo edittalmente previsto dall'art. 337 dello stesso codice, si assimilerebbe, sotto questo aspetto, il relativo trattamento sanzionatorio a quello ora stabilito per il delitto di oltraggio, in aperto contrasto con la stessa tradizione codicistica, doverosamente attenta a rimarcare la maggior lesività che presenta una sia pur "minima" violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale rispetto ad una parimenti "minima" offesa al suo onore e prestigio (v. sentenza n. 314 del 1995);

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 337

del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*